



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Servizio artigianato e commercio**

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

**T** +39 0461 494786

**F** +39 0461 494747

**pec** serv.artcom@pec.provincia.tn.it

**@** serv.artcom@provincia.tn.it

**web** www.commercio.provincia.tn.it

VIA PEC

A tutti i **Comuni** della  
Provincia di Trento  
LORO SEDI

Alle **Comunità di Valle**  
LORO SEDI

Al **Consorzio Comuni Trentini**  
Via Torre Verde 23  
38122 TRENTO

Al **Consiglio Delle Autonomie Locali**  
Via Torre Verde 23  
38122 TRENTO

Alla **Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura**  
Via Calepina, 13  
38122 TRENTO

All' **Agenzia delle Entrate**  
Direzione provinciale di Trento  
Via Brennero 133  
38121 -TRENTO

Alla **Guardia di Finanza**  
Comando provinciale di Trento  
Via Romagnosi, 15  
38122 - TRENTO

Al **Comando Provinciale dei Carabinieri**  
Via Francesco Barbacovi 24  
38122 – TRENTO

**S065/2024/14.3/FD/EM**

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto: chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 20-ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 – hobbisti – enti senza scopo di lucro**

A seguito di numerose segnalazioni pervenute allo scrivente Servizio da parte di soggetti privati e Comuni (da ultimo il Comune di Aldeno) è emerso come presso numerose Amministrazioni comunali sia invalsa la prassi di intestare il tesserino identificativo per lo svolgimento dell'attività di hobbista ai sensi dell'art. 20-ter della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 a enti e associazioni che operano senza scopo di lucro, su richiesta del legale rappresentante.

L'articolo sopra menzionato, nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 1049 del 30 giugno 2017, recano elementi chiari sul fatto che il tesserino da hobbista possa essere intestato esclusivamente a persone fisiche. Tra questi, il fatto che lo stesso sia rilasciato *“per nucleo familiare”*, il *“possesso dei requisiti morali”*, la competenza territoriale al rilascio in base alla *“residenza”* e la necessità di apporre una fotografia sul tesserino.

La su riportata interpretazione era stata a suo tempo condivisa dallo scrivente Servizio (con nota del 16/02/2016) fino alla novella del 2017. L'art. 2 della l.p. 16 giugno 2017, n. 4, tuttavia, ha modificato l'art. 20-ter nel senso di escludere dall'applicazione delle prescrizioni ivi previste (e quindi anche dalla necessità di avere il tesserino da hobbista), oltre che *“gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo”* (i quali, a queste condizioni, possono operare in ogni Comune della Provincia) e *“chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”*, anche gli istituti scolastici, le parrocchie, i centri di aggregazione giovanile, i centri per anziani e gli enti e le associazioni che operano per finalità sociali.

Questi ultimi soggetti possono effettuare vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore (con indicazione del prezzo nel rispetto dell'art. 21, nonché dell'art. 20-ter, comma 5 della l.p. n. 17/2010), anche appartenenti al settore alimentare, a scopo benefico o di autofinanziamento, previa comunicazione al Comune territorialmente competente e negli spazi da questo assegnati, in occasione di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati **sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore**.

Ne consegue che questi soggetti, qualora intendano proporre merci a scopo benefico **al di fuori del territorio comunale dove hanno sede**, lo potranno fare solo a offerta e senza indicazione del prezzo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 10, primo periodo.

Sul punto, si fa rimando alla circolare *sub* prot. n. 375300 del 06/07/2017 (in allegato) con la quale era stata illustrata la nuova disciplina dell'attività di vendita svolta in forma hobbistica.

Si invitano, pertanto, gli Spettabili comuni destinatari della presente a non rilasciare più tesserini intestati a enti senza scopo di lucro o ai loro legali rappresentanti.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- circolare *sub* prot. n. 375300 del 06/07/2017